

	REPERTORIO N. 9785	RACCOLTA N.7434	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		
	REPUBBLICA ITALIANA		Registrato a Olbia il 17 luglio 2024 n. 4444 Serie 1T pagati € 200,00 Modello Unico
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette, del mese di		
	giugno in Comune di Olbia, Via Galvani c/o Cittadella Sportiva		
	Fausto Noce, sala polifunzionale del Circolo TC Terranova, al-		
	le ore diciannove e trenta.		
	Io sottoscritto Dottor Luca Pinna , Notaio in Olbia iscritto		
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e		
	Tempio Pausania, mi sono trovato ove sopra, alla detta ora e		
	giorno, onde elevare verbale dell'assemblea della:		
	"Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Terranova"		
	con sede legale in Olbia, Via Galvani, Cittadella Sportiva		
	Fausto Noce, avente Codice Fiscale 91005860902, avente Partita		
	I.V.A. numero 01635500901.		
	Ho avuto presente il signor:		
	- BIANCO GIUSEPPE , nato a Olbia il giorno 11 giugno 1977, re-		
	sidente a Olbia, Via Catanzaro n. 33, codice fiscale BNC GPP		
	77H11 G015B.		
	Il comparente suddetto, della cui identità personale io Notaio		
	sono certo, assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di		
	statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Diret-		
	tivo della predetta associazione e previa constatazione:		
	- che in questo giorno, luogo ed ora, è stata regolarmente		
	convocata, ai sensi dello statuto sociale, mediante affissione		
	- 1 -		

	in bacheca dell'avviso di convocazione in data 11 giugno 2024	
	e contestuale comunicazione ai singoli Associati, in seconda	
	convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea	
	della predetta associazione;	
	- che, come risulta dall'apposito foglio presenze che si alle-	
	ga al presente verbale sotto la lettera "A" , sono presenti in	
	proprio numero 41 associati e rappresentati per delega conser-	
	vata agli atti sociali, numero 38 associati, su un totale di	
	116 associati;	
	- che oltre ad esso comparente, quale Presidente del Consiglio	
	Direttivo, sono presenti i signori COIZZA VALENTINO, COSSU	
	LORENZO, SEU ANTONIO MAURIZIO, TONZANU GIOVANNI, SCHIAFFINO	
	ANTONIO e MASIA GIOVANNI NICOLO', quali Consiglieri, come ri-	
	sulta dal sopra citato foglio presenze allegato al presente	
	verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa	
	dispensa avutane dal comparente;	
	- che dell'identità personale dei presenti e della loro legit-	
	timità ad intervenire alla presente assemblea, esso Presiden-	
	te, si è personalmente accertato;	
	d i c h i a r a	
	l'odierna assemblea validamente costituita sia per la tempe-	
	stività della convocazione sia per il numero degli associati	
	presenti e rappresentati, e pertanto idonea per deliberare sul	
	seguente:	
	ordine del giorno	
	- 2 -	

	- Adozione nuovo Statuto.	
	Non essendosi alcuno opposto alla discussione di quanto	
	all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e passa	
	alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno	
	ed illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno mo-	
	dificare lo statuto sociale adeguandolo al D.Lgs. 28 febbraio	
	2021 n. 36, meglio disciplinando tra l'altro lo scopo sociale	
	con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e prin-	
	cipale dell'organizzazione e gestione di attività sportive di-	
	lettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la	
	preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettanti-	
	stica; la possibilità di esercitare attività secondarie e	
	strumentali diverse da quelle principali.	
	Il Presidente propone pertanto di sostituire integralmente lo	
	statuto per adeguarlo a quanto previsto dal d.lgs. 36/2021,	
	secondo un testo che il Presidente stesso illustra e propone.	
	Il Presidente dichiara di aver già distribuito copia dello	
	statuto proposto agli associati i quali confermano e lo condi-	
	vidono.	
	L'assemblea, sentita l'esposizione del Presidente, dopo breve	
	ed esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvare	
	il nuovo testo di statuto sociale come proposto dal Presiden-	
	te, che sostituisce integralmente quello fin ora vigente, per	
	adeguarlo alla vigente normativa.	
	L'Assemblea infine delibera di conferire al Presidente	
	- 3 -	

	dell'Assemblea tutti i necessari poteri per apportare al pre-	
	sente verbale ed all'allegato statuto tutte le integrazioni,	
	soppressioni e modifiche necessarie eventualmente richieste	
	dalle competenti Autorità.	
	Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo	
	chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea	
	alle ore venti.	
	Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regola-	
	mento UE/2016/679, dichiara espressamente di prestare il pro-	
	prio consenso al trattamento dei dati personali contenuti in	
	quest'atto.	
	Il comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Socia-	
	le che si allega al presente atto sotto la lettera "B" , e mi	
	dispensa dalla lettura dello stesso per averne piena ed esatta	
	conoscenza, in quanto ad esso consegnato in visione nella ver-	
	sione definitiva prima della lettura del presente atto.	
	Richiesto io	
	notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura	
	al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore ven-	
	ti e trenta.	
	L'atto consta di due fogli scritti a macchina da persona di	
	mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in piccola parte da me	
	Notaio a mano per quattro pagine intere e parte della presente	
	sin qui.	

[illegible]

	ALLEGATO "B" AL N. 7434 DELLA RACCOLTA	
	Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica	
	"TENNIS CLUB TERRANOVA"	
	Art. 1 - Denominazione e Sede	
	1. E' costituita in Olbia, provincia di Sassari, in Via	
	Galvani presso la Cittadella Sportiva Fausto Noce, ai sensi e	
	per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice	
	civile e nel D.Lgs. n. 36/21 e seguenti modifiche ed integra-	
	zioni, una associazione sportive dilettantistica denominata	
	"Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Terranova".	
	L'indirizzo è fissato in Via Galvani Cittadella Sportiva "Fau-	
	sto Noce".	
	I colori sociali sono il bianco e l'azzurro. Il marchio	
	dell'Associazione viene individuato ed approvato dall'Assem-	
	blea dei Soci.	
	L'associazione potrà assumere la forma giuridica di:	
	- associazione sportiva priva di personalità giuridica che si	
	riserva di chiedere con delibera di Assemblea;	
	- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto	
	privato;	
	- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli	
	V e VI, del codice civile;	
	- ente del terzo settore costituiti ai sensi dell'art 4, comma	
	1, del decreto legislativo 6 luglio 2017 n. 117, iscritti al	
	registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano,	
	- 1 -	

	come attività di interesse generale, l'organizzazione e la ge-	
	stione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti	
	al registro delle attività sportive dilettantistiche.	
	Art. 2 - Scopo	
	1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, even-	
	tuali utili ed avanzi di gestione verranno destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del pa-	
	trimonio dell'associazione;	
	Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distri-	
	buiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fon-	
	di, riserve o capitale.	
	2. Essa ha per finalità l'esercizio in via stabile e principa-	
	le, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.	
	36/2021, l'organizzazione e gestione di attività sportive di-	
	lettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la	
	preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettanti-	
	stica idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ten-	
	nis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis	
	in carrozzina ed in generale di tutti gli sport della racchet-	
	ta nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel	
	("FITP") o di altri enti a cui riterrà di affiliarsi. Per il	
	miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione po-	
	trà svolgere l'attività di gestione conduzione, manutenzione	
	ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla	
	pratica del tennis, padel, pickleball o altri sport della rac-	
	- 2 -	

	chetta.	
	3. Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e	
	della normativa di attuazione, l'associazione potrà esercitare	
	attività secondarie rispetto a quella sportiva con carattere	
	secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.	
	Ad esempio ed a mero titolo esemplificativo la conduzione di	
	bar/spacci interni destinati alla somministrazione di alimenti	
	e bevande nei confronti degli associati ed in generale dei	
	soggetti riconosciuti nell'ambito dell'esercizio delle attivi-	
	tà sportive ovvero al pubblico nell'ambito di tornei e manife-	
	stazioni organizzate dall'associazione nel perseguimento degli	
	scopi istituzionali; la cessione di abbigliamento tecnico e	
	delle attrezzature necessarie alle pratica del tennis, del	
	beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carroz-	
	zina ed in generale di tutti gli sport della racchetta.	
	4. L'associazione ha l'obbligo di osservare e far osservare ai	
	propri associati e tesserati le normative della FITP, del ITF,	
	del T.E., Del C.I.P.E. e del CONI	
	5. L'associazione è ispirata ai principi di democrazia e di	
	uguaglianza di diritti tra gli associati; è inoltre caratte-	
	rizzata dall'elettività e gratuita delle cariche associative e	
	delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorie-	
	tà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di presta-	
	zione volontarie, personali e gratuite dei proprio aderenti e	
	non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di presta-	
	- 3 -	

	zioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare	
	funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le	
	sue attività.	
	6. L'associazione persegue il contrasto all'abuso psicologico,	
	all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale,	
	alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa,	
	al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminato-	
	ri e all'abuso di mezzi di correzione con l'adozione di model-	
	li organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché	
	di codici di condotta e la nomina del responsabile (D. Lgs n.	
	231/2001, D. Lgs n. 36/2021, D. Lgs n. 39/2021)	
	7. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi	
	alle norme ed alle direttive imposte dalla legge, dal CONI ed	
	a tutte le disposizioni statutarie della FITP, o degli altri	
	enti a cui riterrà di affiliarsi, e si impegna ad accettare	
	eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competen-	
	ti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecni-	
	co e disciplinare attinenti le attività sportive.	
	8. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto	
	le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte	
	relativa all'organizzazione o alla gestione delle società af-	
	filiate.	
	9. L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto	
	dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di ge-	
	nere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali,	
	- 4 -	

	dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive	
	Associate.	
	10. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle	
	assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici al fine di	
	nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle as-	
	semblee federali.	
	11. L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economi-	
	co, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confron-	
	ti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affilia-	
	ti, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stes-	
	si, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di ces-	
	sazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.	
	12. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento	
	della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva	
	Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al paga-	
	mento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli	
	altri affiliati.	
	Art. 3 - Durata	
	1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà	
	essere sciolta solo con delibera di Assemblea Straordinaria	
	adottata ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.	
	Art. 4 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettanti-	
	stica	
	1. L'Associazione e` riconosciuta, ai fini sportivi, dalle	
	competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti fe-	
	- 5 -	

	derali.	
	2. L'Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sporti-	
	vi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconosci-	
	mento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.	
	Art. 5 - Domanda di ammissione Associati	
	1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne ri-	
	chiesta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modulo	
	e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare	
	gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	2. Potranno essere ammessi come Associati soltanto le persone	
	fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di irre-	
	prensibile condotta sul piano morale, civile e sportiva.	
	3. La validità della qualità di Associato efficacemente conse-	
	guita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è	
	subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consi-	
	glio Direttivo. La decisione di rigetto della domanda di am-	
	missione da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere motiva-	
	ta e potrà formare oggetto di appello all'Assemblea Generale	
	dell'Associazione, da parte del richiedente l'ammissione o dei	
	singoli associati entro trenta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di rigetto.	
	4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte	
	dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la	
	qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro de-	
	- 6 -	

	gli associati. È escluso qualsivoglia limite temporale o ope-	
	rativo del rapporto associativo e dei diritti da esso derivan-	
	ti.	
	5. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni,	
	le stesse dovranno essere controfirmate dai genitori esercenti	
	la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale. I	
	soggetti che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore	
	in tutti i rapporti con l'associazione e rispondono verso la	
	stessa per tutte le obbligazioni assunte dall'associato mino-	
	renne sino al raggiungimento della maggiore età da parte di	
	quest'ultimo.	
	6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o	
	rivalutata.	
	Art. 6 - Diritti degli Associati	
	La qualifica di associato dà diritto:	
	1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazio-	
	ne;	
	2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio	
	voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e	
	modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;	
	3. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni	
	degli organi direttivi secondo le modalità di seguito specifi-	
	cate.	
	4. Sino al raggiungimento della maggiore età, gli associati	
	minorenni esercitano i suddetti diritti per il tramite dei ge-	
	- 7 -	

	nitori esercenti su di loro la responsabilità genitoriale ov-	
	vero per il tramite dei soggetti esercenti su di loro la lega-	
	le rappresentanza; al raggiungimento della maggiore età, eser-	
	citeranno tali diritti in via diretta.	
	Art. 7 - Doveri degli Associati	
	1. Gli associati sono tenuti:	
	all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e	
	delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
	all'osservanza dello Statuto e delle direttive del CONI e de-	
	gli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associa-	
	zione si affilia;	
	al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispet-	
	tivi specifici per le attività istituzionali alle quali	
	l'associato intenda volontariamente partecipare	
	Art. 8 - Decadenza degli Associati	
	1. La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:	
	- recesso dell'Associato (dimissione volontaria) ;	
	- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;	
	- causa di morte;	
	- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del	
	termine previsto per il versamento della quota associativa;	
	2. le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere pre-	
	sentate al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata A/R	
	ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, posta elet-	
	tronica ordinaria o altro sistema purché idoneo ad attestarne	
	- 8 -	

	l'avvenuta ricezione.	
	3. L'esclusione dell'Associato sarà deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei se-	
	guenti casi: in ottemperanza alle disposizioni del presente	
	statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi dell'associazione;	
	4. commissione di azioni ritenute disonorevoli entro o fuori	
	dell'associazione o comunque d'ostacolo agli interessi e al	
	buon andamento dell'associazione.	
	5. Nei casi di cui ai punti 3 e 4 che precedono, le delibera-	
	zioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto l'esclusione	
	dell'associato devono essere comunicate a quest'ultimo median-	
	te lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettroni-	
	ca certificata, posta elettronica ordinaria o altro sistema	
	purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte	
	dell'interessato e devono essere motivate.	
	6. Nelle medesime ipotesi di cui al comma che precede, il	
	provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo	
	dovrà essere ratificato dall'Assemblea Generale degli associa-	
	ti. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere con-	
	vocato l'associato interessato, si procederà in contradditto-	
	rio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti. La manca-	
	ta partecipazione dell'interessato all'assemblea di cui sopra	
	senza giustificato motivo non potrà costituire ostacolo allo	
	svolgimento della stessa e all'eventuale ratifica dell'esclu-	
	- 9 -	

	sione. Il provvedimento di esclusione rimarrà sospeso fino alla ratifica dell'Assemblea.	
	7. L'associato escluso per i motivi di cui alle lett. 3 e 4 che precedono non potrà più essere riammesso.	
	Art. 9 - I Tesserati	
	1. L'associazione ha l'obbligo di tesserare tutti i soci;	
	2. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'associazione previo pagamento di contributo "esterno", nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli Organismi sportivi di riferimento.	
	2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica viene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).	
	3. I Tesserati dell'associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'associazione, secondo quanto previsto dall'organismo affiliante.	

	filiante.	
	4. I Tesserati dell'associazione hanno diritto di partecipare	
	all'attività ed alle competizioni organizzate e riconosciute	
	dall'Organismo Sportivo (F.S.N, D.S.A e/o E.P.S.) di apparte-	
	nenza dell'associazione per i quali sono tesserati.	
	5. L'associazione ha facoltà di garantire agli atleti tessera-	
	ti particolare assistenza e supporto all'attività sportiva	
	praticata.	
	6. I tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove	
	prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associa-	
	zione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dal-	
	la regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento,	
	del C.O.N.I. e/o del C.I.P.	
	7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate	
	dalla federazione nazionale e internazionale di appartenenza,	
	nonché dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal	
	C.I.P.	
	8. Il Tesseramento agli Organi Sportivi di appartenenza vinco-	
	la l'atleta all'associazione secondo quanto previsto dal ri-	
	spettivi regolamenti.	
	Art. 10 - Organi	
	1 Gli organi sociali sono:	
	Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea Generale degli	
	Associati	
	- Il Consiglio Direttivo	
	- 11 -	

	- Il Presidente	
	- Il Vice Presidente	
	- Il Segretario	
	- Il Tesoriere	
	- Il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore,	
	ove istituiti	
	- Il Collegio dei Probiviri	
	Art. 11 - Assemblea Generale degli Associati	
	1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo	
	deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni or-	
	dinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo. Quando è re-	
	golarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità	
	degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente	
	adottate obbligano tutti gli associati, anche se non interve-	
	nuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione	
	previsto dalla legge.	
	2. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea in sessione or-	
	dinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendi-	
	conto economico finanziario (bilancio consuntivo) e del bilan-	
	cio preventivo del nuovo esercizio; tale termine potrà essere	
	ampliato per necessità legate alla predisposizione del rendi-	
	conto. L'assemblea si riunisce, altresì, ogni qual volta il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta ri-	
	chiesta motivata, con indicazione delle materie da trattare,	
	- 12 -	

	da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento	
	della quota associativa all'atto della richiesta. In tale ul-	
	timo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consi-	
	glio Direttivo e dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla	
	richiesta.	
	3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede	
	dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la	
	massima partecipazione degli Associati.	
	4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con inter-	
	venti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò	
	alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato	
	atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video col-	
	legati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il	
	foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:	
	- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segre-	
	tario della riunione;	
	- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i	
	partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di con-	
	statutare e proclamare i risultati delle votazioni;	
	- venga garantita la possibilità di tenere il verbale comple-	
	to della riunione;	
	- venga garantita la discussione in tempo reale delle que-	
	stioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e	
	la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso	
	la sede nei giorni precedenti l'adunanza;	

	- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e in maniera simultanea alla votazione su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno nonche' di trasmet-	
	tere, ricevere e visionare documenti;	
	- vengano indicati prima dell'Assemblea i luoghi audio colle-	
	gati o audio-video collegati - a cura dell'Associazione - nei	
	quali gli intervenienti possono affluire.	
	In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure	
	trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luo-	
	ghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimen-	
	to delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può	
	farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno	
	dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga	
	facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento	
	delle proprie funzioni.	
	Art. 12 - Diritti di partecipazione	
	1. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel	
	libro degli associati e che siano in regola con il versamento	
	della quota associativa. Avranno diritto di voto in assemblea	
	solo gli associati maggiorenni che facciano parte dell'asso-	
	ciazione da almeno un anno.	
	- 14 -	

	2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
	altro associato, conferendo delega scritta nella quale sia	
	chiaro il riferimento all'assemblea per la quale si conferisce	
	delega ed il nominativo dell'associato che si intende nominare	
	come delegato. La delega dovrà essere fatta pervenire dal de-	
	legante presso la segreteria dell'Associazione, con congruo	
	anticipo rispetto allo svolgimento della riunione e con moda-	
	lità idonea ad attestarne la ricezione. Ciascun associato po-	
	trà rappresentare in assemblea non più di un associato.	
	Art. 13 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni	
	1. L'Assemblea Generale degli associati in seduta ordinaria:	
	- delibera sugli indirizzi e sulle linee direttive dell'asso-	
	ciazione;	
	- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale eco-	
	nomico e finanziario (bilancio consuntivo)	
	- procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;	
	- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestio-	
	ne, la vita ed i rapporti dell'associazione riservati alla sua	
	competenza dal presente Statuto o comunque legittimamente sot-	
	toposti al suo esame che non rientrino nelle competenze	
	dell'assemblea straordinaria;	
	- approva gli eventuali regolamenti associativi;	
	2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e	
	con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima	
	- 15 -	

	convocazione.	
	3. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque	
	sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di appro-	
	vazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro re-	
	sponsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno possi-	
	bilità di voto.	
	4. L'assemblea Generale degli associati in seduta straordinaria:	
	- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto;	
	- Delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti	
	e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.	
	Le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e la de-	
	voluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli Associati.	
	Art. 14 - Convocazione - Procedure Assembleari	
	1. La convocazione dell'assemblea in sessione ordinaria deve	
	avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per il	
	suo svolgimento, mediante affissione di avviso nella sede	
	dell'Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo di	
	lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta	
	elettronica ordinaria o altro strumento purché idoneo ad atte-	
	- 16 -	

	starne l'avvenuta ricezione. Per la tempestività della predet-	
	ta comunicazione, si avrà riguardo al momento di spedizione.	
	Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo e ora	
	dell'adunanza e ordine del giorno delle materie da trattare.	
	2. La convocazione dell'assemblea in sessione straordinaria	
	deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata	
	per il suo svolgimento, mediante affissione di avviso nella	
	sede dell'Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo	
	di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata,	
	posta elettronica ordinaria o altro strumento purché idoneo ad	
	attestarne l'avvenuta ricezione. Per la tempestività della	
	predetta comunicazione, si avrà riguardo al momento di spedi-	
	zione. Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo	
	e ora dell'adunanza e ordine del giorno delle materie da trat-	
	tare.	
	3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-	
	sidente. Qualora anche questi sia assente da una delle persone	
	legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla	
	maggioranza dei presenti.	
	4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due	
	scrutatori.	
	5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il ver-	
	bale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce	
	- 17 -	

	le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firma-	
	to dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,	
	da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a di-	
	sposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute	
	più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima	
	diffusione.	
	Art. 15 - Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'asso-	
	ciazione. Esso è composto da sette membri eletti dall'assem-	
	blea tra i Soci a scrutinio segreto. L'assemblea a maggioranza	
	dei presenti potrà derogare lo scrutinio segreto e procedere	
	per acclamazione nel caso in cui i candidati al Consiglio Di-	
	rettivo siano in numero coincidente con i soggetti da elegge-	
	re.	
	2. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri	
	membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il	
	Tesoriere, ma potrà assegnare altri incarichi. Il Consiglio	
	Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti	
	sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo	
	gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri pre-	
	senti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.	
	Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggioren-	
	ni:	
	- 18 -	

	- che siano in regola con il pagamento della quota associati-	
	va;	
	- che non ricoprano cariche, di qualsiasi tipo, in altre so-	
	cietà o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito	
	della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina	
	sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti	
	dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;	
	- che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per	
	delitti non colposi;	
	- che non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una	
	qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderen-	
	ti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente	
	intesi superiori ad un anno.	
	3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devo-	
	no risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto	
	la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a	
	disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute	
	più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massi-	
	ma diffusione.	
	4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmen-	
	te con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione-	
	ne; in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli	
	organi della Federazione Italiana Tennis e Padel superiori a	
	90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo di inibizio-	
	ne non possono ricoprire cariche sociali.	
	- 19 -	

	Art. 16 - Dimissioni	
	1. Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, uno o più	
	Consiglieri dovessero decadere nel corso del loro mandato, il	
	Consiglio Direttivo procederà senza ritardo a convocazione	
	dell'assemblea degli associati per l'elezione dei sostituti; i	
	nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza origina-	
	ria del mandato dei Consiglieri sostituiti.	
	2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più	
	in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa	
	venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.	
	Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presi-	
	dente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da	
	almeno due Consiglieri, senza formalità.	
	Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo	
	Sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;	
	- deliberare sugli argomenti di carattere economico e finan-	
	ziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;	
	- determinare l'ammontare della quota associativa;	
	- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sot-	
	toporre all'assemblea;	
	- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da	
	indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea	
	straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da-	
	- 20 -	

	gli associati;	
	- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;	
	- adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.	
	Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e raggiungimento degli scopi sociali e statutari, esclusi quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea degli associati.	
	Art. 19 Presidente	
	1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.	
	2. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procederà senza ritardo alla nomina del nuovo Presidente.	
	Art. 20 - Il Vice Presidente	
	1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi la rappresentanza della associazione viene assunta dal Vice Presidente.	
	2. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo procederà senza ritardo alla nomina del nuovo Vice	
	- 21 -	

	Presidente.	
	Art. 21 - Il Segretario	
	1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presi-	
	dente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riu-	
	nioni, attende alla corrispondenza.	
	Art. 22 - Il Tesoriere	
	1. Il Tesoriere cura gli aspetti finanziari dell'amministra-	
	zione dell'associazione, rilevando le entrate e monitorando	
	sulle uscite dell'ente autorizzate dal Presidente e dal Consi-	
	glio Direttivo.	
	2. Si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle	
	riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del	
	Consiglio Direttivo.	
	Art. 23 - L'Organo di Revisione	
	1. L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può	
	essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di	
	tre componenti, e resta in carica con le medesime modalità del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corri-	
	spondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul	
	rispetto dello Statuto.	
	3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle As-	
	semblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria rela-	
	zione annuale in tema di rendiconto consuntivo.	
	4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute veri-	
	- 22 -	

	fiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno,	
	previa convocazione del suo presidente.	
	5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un	
	verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.	
	6. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme	
	di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..	
	Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri	
	1. Qualora il numero degli associati superi le trenta unità	
	l'assemblea degli associati, al fine di garantire il buon fun-	
	zionamento dell'associazione, dovrà istituire il Collegio dei	
	Probiviri.	
	2. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero	
	in forma monocratica a seconda delle necessità.	
	3. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo	
	è composto da tre membri effettivi, che nomineranno il Presi-	
	dente.	
	4. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e	
	i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e	
	possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma	
	monocratica, il soggetto designato dura in carica Quanto il	
	Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea degli associati e	
	può essere rieletto.	
	5. Il collegio ha la funzione di dirimere, esclusivamente,	
	tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente	
	agli associati.	
	- 23 -	

	Art. 25 - Il Rendiconto	
	1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico fi-	
	nanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da	
	sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consun-	
	tivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria	
	dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale at-	
	tività commerciale posta in essere accanto all'attività isti-	
	tuzionale; ciò attraverso una separata relazione di accompa-	
	gnamento.	
	2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rap-	
	presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-	
	niale ed economico- finanziaria dell'associazione, nel rispet-	
	to del principio della trasparenza nei confronti degli asso-	
	ciati.	
	3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di	
	tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea	
	che ha all'ordine del giorno la sua approvazione.	
	Art. 26 - Anno Sociale	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Art. 27 - Patrimonio	
	1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative	
	determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contribu-	
	ti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai pro-	
	venti derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.	
	- 24 -	

	Art. 28 - Libri Sociali	
	1.Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:	
	- Il libro Associati;	
	- Il libro verbali delle Assemblee;	
	- Il libro verbali del Consiglio Direttivo.	
	2. I libri sociali, rilegati e con le pagine numerate progres-	
	sivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della	
	regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il	
	Presidente ed il Segretario.	
	3. I libri sociali di cui sopra rimangono a disposizione degli	
	associati per la consultazione, previo appuntamento da concor-	
	darsi con almeno 10 giorni di anticipo.	
	Articolo 29 - Lavoratori e Volontari	
	1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associa-	
	zione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.	
	2. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un tratta-	
	mento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss.,	
	D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza,	
	secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto	
	compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro	
	nell'impresa.	
	3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della	
	dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specifi-	
	cità dello sport.	
	4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi	
	- 25 -	

	dell'art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispetti-	
	vo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto	
	nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantisti-	
	che, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali,	
	delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione	
	sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici,	
	del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro	
	soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Re-	
	golamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quel-	
	le necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con	
	esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestio-	
	nale.	
	5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari,	
	ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni	
	pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-	
	tivo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma	
	6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi	
	del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori au-	
	tonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal pre-	
	detto decreto. A essi si applica il regime previsto per le	
	prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma	
	2, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione	
	può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attivi-	
	tà sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la	
	- 26 -	

	normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi,	
	ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che for-	
	niscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abi-	
	litazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordina-	
	mento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti	
	in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini pro-	
	fessionali.	
	6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusi-	
	vamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio,	
	al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazio-	
	ni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del	
	percipiente, nel rispetto della normativa vigente, salvo quan-	
	to previsto dalla normativa circa i rimborsi forfettari. Pos-	
	sono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal	
	C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali fornisco-	
	no proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma	
	6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a for-	
	mare il reddito del percipiente.	
	7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili	
	con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o auto-	
	nomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale	
	svolge la propria attività sportiva.	
	8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la re-	
	sponsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo	

	all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche me-	
	diante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al	
	D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di	
	concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-	
	li.	
	9. L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile	
	e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai	
	sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto	
	previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo	
	28 febbraio 2021, n. 36.	
	Art. 30 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettan-	
	tismo.	
	1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del di-	
	lettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato	
	dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.	
	2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume	
	oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della	
	collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i	
	requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.	
	3. L'Associazione provvederà a comunicare secondo Legge al Re-	
	gistro delle attività sportive dilettantistiche i dati neces-	
	sari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle	
	forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, nonché	
	delle relative disposizioni attuative.	
	Articolo 31 - Clausola compromissoria	
	- 28 -	

	1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli	
	aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione,	
	si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clauso-	
	la compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti	
	delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione ade-	
	risce.	
	2. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie	
	legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associa-	
	zione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.	
	3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio ar-	
	bitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie	
	che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808	
	del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività	
	sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza	
	normale degli organi di giustizia federali od associativi.	
	4. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati mo-	
	tivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito	
	delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associa-	
	zione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motiva-	
	to. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta di deroga, e' comunque tenuto ad esprimersi	
	sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessa-	
	to. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume	
	concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di con-	
	troversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente	
	- 29 -	

	cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazio-	
	ni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affi-	
	liate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della	
	FITP o dell'ente di riferimento.	
	5. L'inosservanza della presente disposizione comporta a cari-	
	co dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari	
	fino all'esclusione dall'Associazione.	
	Articolo 32 - Collegio arbitrale	
	1. Il Collegio arbitrale e` costituito da tre membri: due com-	
	ponenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla	
	designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente,	
	da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di	
	giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a	
	cui l'Associazione aderisce.	
	2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente e` demanda-	
	ta al Presidente del Comitato Regionale della Federazione	
	Sportiva Nazionale a cui l'Associazione e` affiliata, che deve	
	provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qua-	
	lora questa non vi provveda.	
	3. Gli arbitri, perché cosi` espressamente convenuto ed accet-	
	tato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura,	
	emettendo un lodo irrituale.	
	4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla co-	
	stituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in	
	forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e,	
	- 30 -	

	ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici	
	giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso	
	la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempe-	
	stiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecu-	
	zione.	
	Art. 33 - Scioglimento	
	1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assem-	
	blea generale degli Associati, convocata in seduta straordina-	
	ria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convoca-	
	zione, di almeno i tre quarti degli Associati esprimenti il	
	solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure	
	la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte	
	degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Asso-	
	ciazione deve essere presentata da almeno i tre quarti degli	
	Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.	
	2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la relativa de-	
	libera assembleare dovrà prevedere la nomina di uno o più li-	
	quidatori. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e	
	immobili ed estinte.	
	Art. 34 - Norme Generali	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si	
	applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di leg-	
	ge vigenti, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs.	
	36 del 2021 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni vigenti conte-	
	nute nello Statuto e nei Regolamenti della FITP cui l'Associa-	
	- 31 -	

zione è affiliata.

GIUSEPPE BIANCO

LUCA PINNA NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor **LUCA PINNA**, Notaio in Olbia,

che la presente copia in _____ pagine, è conforme

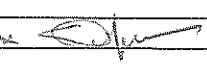
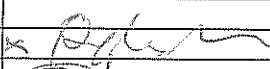
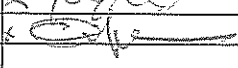
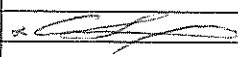
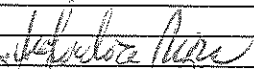
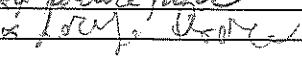
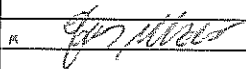
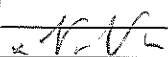
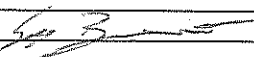
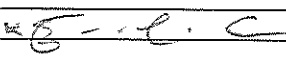
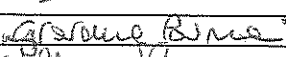
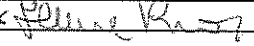
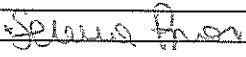
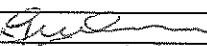
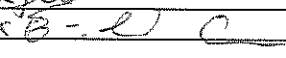
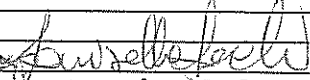
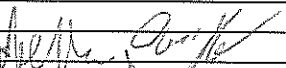
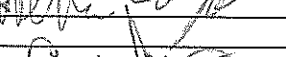
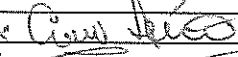
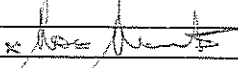
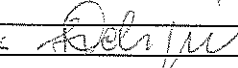
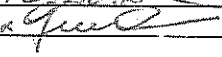
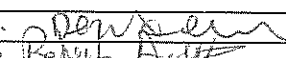
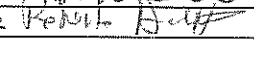
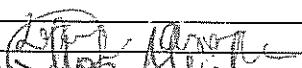
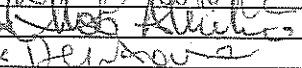
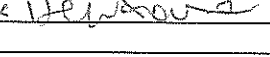
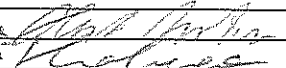
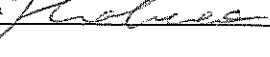
all'originale, per uso di legge tributario

Olbia,

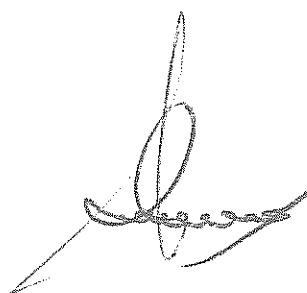
REGISTRO PRESENZE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27/06/2021

ALL. A

Recc. 7434

N	COGNOME	NOME	IN PROPRIO	PER DELEGA
1	Altana	Sebastiano		
2	Ambrosio	Pino		
3	Ambrosio	Gaetano		
4	Ambrosio	Pasquale		
5	Ambrosio	Cristina		
6	Ambrosio	Elisa		
7	Ambrosio	Stefano		
8	Amirante	Alfredo		
9	Arru	Benedetto		
10	Asara	Salvatore		
11	Asara	Lorenzo		
12	Asole	Gianfranco		
13	Atzeri	Giorgio		
14	Bacciu	Fabiano		
15	Baule	Antonio		
16	Belvisi	Nicola		
17	Bianco	Giuseppe		
18	Bitti	Sisinnio		
19	Burrai	Giovanna		
20	Burrai	Serena		
21	Burrai	Antonella		
22	Cano	Gianni		
23	Canu	Gianuario		
24	Canu	Emiliano		
25	Castellano	Maria Maddalena		
26	Ciulla	Ruggero		
27	Coizza	Valentino		
28	Conconi	Federico		
29	Contu	Pietro		
30	Cossu	Lorenzo		
31	Cossu	Francesco		
32	Cossu	Alessandro		
33	Cossu	Gian Battista		
34	Degortes	Davide		
35	Deligia	Serafino		
36	Demelas	Francesco		
37	Demuro	Giancarlo		
38	Derosas	Juri		
39	Desini	Laura		
40	Desortes	Roberto		
41	Dessi	Simone		
42	Di Pellegrini	Gerolamo		
43	Docche	Antonello		
44	Farris	Caterina Angela		
45	Fenu	Salvatore		
46	Fiorentino	Alessandro		
47	Floris	Luca		





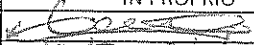
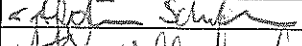
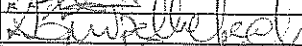
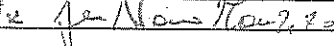
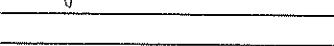
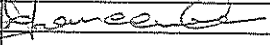
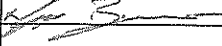
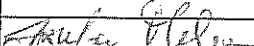
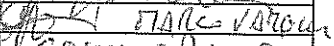
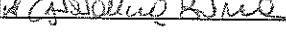
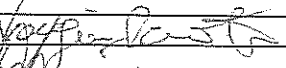
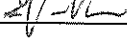
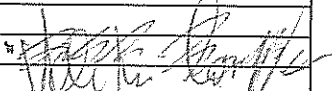
	COGNOME	NOME	IN PROPRIO	PER DELEGA
48	Garau	Mario		Garau Mario
49	Giua	Mario	x Garau Mario	
50	Giuntini	Ennio		
51	Guerini	Giulio		
52	Ippoliti	Angelo	x Angelo Ippoliti	
53	Laconi	Antonio	x Antonio Laconi	
54	Lei	Giovanni Maria		x Lei Giovanni Maria
55	Lombardi	Vincenzo		
56	Mancini	Renzo	x Renzo Mancini	
57	Manconi	Sebastiano		
58	Manunta	Marco	x Marco Manunta	
59	Manzo	Achille		x Manzo Achille
60	Marcetti	Francesco		x Marcetti Francesco
61	Marongiu	Gian Luigi		x Marongiu Gian Luigi
62	Masia	Giovanni Nicolò	x Masia Giovanni Nicolò	
63	Masia	Fabrizio		x Masia Fabrizio
64	Masia	Giansimone		
65	Medda	Gastone Franco		
66	Mele	Salvatore		x Mele Salvatore
67	Meloni	Gavino		
68	Melosu	Giuseppina	x Melosu Giuseppina	
69	Mendola	Paolo	x Mendola Paolo	
70	Moro	Alessandro		
71	Mura	Massimo Vincenzo		
72	Murru	Giorgio		x Murru Giorgio
73	Musselli	Gianni		
74	Nughedu	Daniele	x Nughedu Daniele	
75	Pattitoni	Roberto	x Pattitoni Roberto	
76	Pau	Antonio		
77	Pedroni	Massimo	x Pedroni Massimo	
78	Perseo	Antonio		x Perseo Antonio
79	Piccinnu	Patrizia		
80	Piccinnu	Alberto		
81	Piras	Gianni		
82	Pittorru	Teresa		x Pittorru Teresa
83	Porcu	Giovanni		x Porcu Giovanni
84	Puorro	Stefania	x Puorro Stefania	
85	Ricci	Angelo	x Ricci Angelo	
86	Rocca	Luca		
87	Roccaforte	Antonio		x Roccaforte Antonio
88	Ropele	andrea		
89	Rossi	Salvatore		
90	Ruda	Giovanni Felice	x Ruda Giovanni Felice	
91	Ruda	Antonello		x Ruda Antonello
92	Santona	Emanuele		
93	Sardo	Francesco		DECEDETO
94	Satta	Fabio		

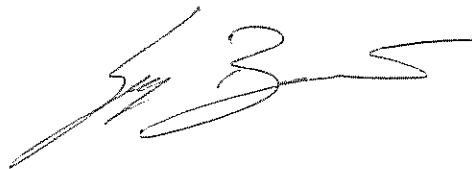
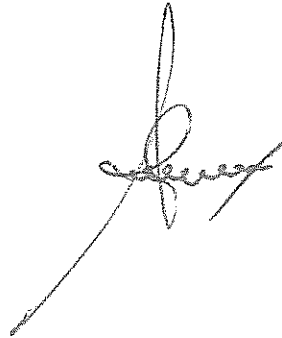
1975 PICCINNI GIOVANNI MARIA

x Satta Fabio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	COGNOME	NOME	IN PROPRIO	PER DELEGA
95	Scardino	Franco Diego		
96	Schiaffino	Antonio		
97	Schiano	Alessandro		
98	Sechi	Luisella		
99	Seu	Antonio <i>Mas P. 20</i>		
100	Seu	Salvatore Rino		
101	Skrede	Eirinn		
102	Soddu	Pasqualino		
103	Spano	Salvatore		
104	Stacca	Stefano		
105	Tatti	Marco		
106	Tonzanu	Giovanni		
107	Tuveri	Nicolina Carmela		
108	Usai	Katia		
109	Valenti	Carlo		
110	Vargiu	Renato		
111	Vargiu	Marco		
112	Vargiu	Gian Paolo		
113	Viscomi	Vincenzo		
114	Zaytseva	Olena		
115	Zuddas	Fabiano		
116	Zuddas	Paolo		

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.